

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE



La Disciplina dei controlli

negli Enti del Terzo Settore

Avis Provinciale di Bergamo

Bergamo, 12 novembre 2025

Normativa e prassi di riferimento

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 che introduce le **Organizzazioni di Volontariato (OdV)**
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che introduce le **Codice del Terzo Settore** istitutivo, tra l'altro, del **Runts**
- D.M. 07.08.2025 **Controlli sugli ETS**

La Disciplina dei controlli negli ETS

Con il DM 7.8.2025, pubblicato sulla *G.U. 15.9.2025 n. 214*, è stata data attuazione agli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017 in relazione ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS.

In sede di prima applicazione, i controlli partiranno dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro.

Di seguito vengono esaminati i principali aspetti della disciplina contenuta nel DM 7.8.2025.

La Disciplina dei controlli negli ETS

I controlli di cui al DM 7.8.2025 riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative.

Tali enti verranno sottoposti a controllo anche nel caso in cui siano in scioglimento volontario.

I controlli, che possono essere **ordinari o straordinari**, vengono effettuati al fine di accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

La Disciplina dei controlli negli ETS

L'attività di controllo viene esercitata dai soggetti a tal fine autorizzati dal Ministero del Lavoro.

Possono assumere la qualifica di **soggetti autorizzati**:

- le **reti associative** nazionali (RAN);
- i **centri di servizio per il volontariato** (CSV).

I controlli ordinari sono effettuati:

- dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative e altri CSV;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati;
- dagli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, al di fuori delle ipotesi di convenzioni sopra indicate.

La Disciplina dei controlli negli ETS

I **controlli ordinari** vengono effettuati a cadenza almeno triennale.

I **controlli straordinari** sono effettuati dagli uffici del RUNTS, sia sugli enti aderenti ai soggetti autorizzati, che sugli enti non aderenti:

- sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari;
- quando sia ritenuto opportuno, per atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Il controllo ordinario ha per oggetto la verifica del rispetto da parte dell'ente della normativa ad esso applicabile, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita.

In particolare, vengono analizzati gli elementi indicati nella seguente tabella.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Campo di applicazione dei controlli ordinari	
Correttezza della denominazione dell'ente anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS	Compatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS e con la sezione di iscrizione nel RUNTS
L'ente non è un soggetto escluso ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DLgs. 117/2017 (*)	L'ente non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge
Presenza del numero minimo di associati (se richiesto) NB art. 31 per le OdV	Base sociale non composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente
Presenza nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente degli elementi di cui all'art. 21 del DLgs. 117/2017 (**)	Presenza nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente degli elementi previsti per le particolari categorie di ETS (**)

La Disciplina dei controlli negli ETS

Effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita (*)	Assenza di violazioni di norme particolari accertate dalle amministrazioni competenti di cui all'art. 92 co. 2 del DLgs. 117/2017 (*)
Esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale svolto sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale	Rispetto dei principi e delle linee guida sull'attività di raccolta fondi (*)
Assenza di distribuzione di utili, neanche in via indiretta (*)	Bilanci redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del DLgs. 117/2017
Bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 co. 1 del DLgs. 117/2017 (*)	Pubblicazione, se richiesto dalla legge, delle informazioni di cui all'art. 14 co. 2 del DLgs. 117/2017 relative a emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (*)
Corretta tenuta dei libri sociali obbligatori (*)	Rispetto delle norme in materia di volontariato (*)
Patrimonio degli enti con personalità giuridica non inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica (*)	Nomina e corretta composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge (*)
Effettuazione delle comunicazioni e dei depositi obbligatori al RUNTS	Assenza di cause di scioglimento o estinzione dell'ente

La Disciplina dei controlli negli ETS

- (*) Controllo non effettuato se l'ente, nel triennio antecedente l'anno di effettuazione del controllo, ha depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro annui.
- (**) Controllo non effettuato se lo statuto è stato redatto in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative, e depositato al RUNTS con le corrette modalità.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Gli enti che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti dimensionali oltre i quali scatta l'obbligo di nomina del revisore legale dei conti (art. 31 co. 1 del DLgs. 117/2017) dovranno inoltre produrre **l'informazione antimafia**.

Periodicità dei controlli: ogni ente del Terzo settore deve essere assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni; il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel RUNTS.

Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti autorizzati definiscono il programma dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, pubblicandolo nell'apposita sezione della piattaforma del RUNTS.

La Disciplina dei controlli negli ETS

I **controlli ordinari** vengono effettuati attraverso **accertamenti documentali**, facendo ricorso:

- ai documenti depositati nel RUNTS;
- ai documenti, dati e informazioni da richiedersi all'ente sottoposto a controllo (la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni espone l'ente al rischio di cancellazione dal RUNTS).

Le comunicazioni tra il soggetto che effettua il controllo e l'ente avvengono esclusivamente via PEC.

I controlli possono essere effettuati anche nella sede legale dell'ente, o negli altri luoghi in cui viene svolta l'attività, nel caso in cui dagli accertamenti documentali emergesse la necessità di un approfondimento istruttorio; in tal caso l'ente sottoposto a controllo deve:

- esibire i libri sociali, i registri e i documenti;
- fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

La Disciplina dei controlli negli ETS

I **controlli *in loco*** sono effettuati alla presenza del legale rappresentante dell'ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio; il rappresentante dell'ente può essere assistito da altri componenti dell'organo di amministrazione, da componenti dell'organo di controllo, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.

Il soggetto incaricato del controllo potrà, se necessario:

- chiedere copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti, siglandoli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni;
- effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie ed altri luoghi in cui si svolge l'attività dell'ente;
- sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Il controllo ordinario deve concludersi entro 90 giorni dalla PEC che ne comunica l'avvio; tale termine può essere sospeso:

- in caso di richiesta di informazioni; il termine ricomincia a decorrere dal ventesimo giorno successivo al momento in cui l'ente ha ricevuto la richiesta;
- in caso di invito alla regolarizzazione; il termine ricomincia a decorrere dal momento in cui il soggetto incaricato effettua la verifica della regolarizzazione, o dal trentunesimo giorno successivo alla conclusione del termine per la regolarizzazione, nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Se dai controlli effettuati:

- non emergono irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi, trasmettendolo all'ente via PEC e caricandolo nel sistema informativo del RUNTS;
- emergono irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l'ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni;
- emergono irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all'ente, assegnandogli un termine di 15 giorni per l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni.

La Disciplina dei controlli negli ETS

In caso di mancata regolarizzazione, o di irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l'ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell'ente.

In caso di irreperibilità dell'ente, tale da rendere impossibile il controllo, il soggetto incaricato del controllo propone all'ufficio del RUNTS competente l'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Le motivazioni e l'oggetto del **controllo straordinario** sono indicati dall'ufficio del RUNTS nell'atto con cui tale controllo viene disposto, indicando, in particolare, se esso sia:

- di natura generale;
- diretto ad accertare uno o più degli aspetti oggetto di controllo ordinario;
- diretto ad accertare la regolare fruizione del *social bonus* di cui all'art. 81 del DLgs. 117/2017.

L'esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, fatta salva una diversa indicazione dell'ufficio del RUNTS che ha disposto il controllo straordinario.

Anche i controlli straordinari vengono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e a documenti, dati e informazioni da richiedersi all'ente sottoposto a controllo.

Ai controlli straordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai controlli ordinari.

La durata del controllo straordinario non può essere superiore a 30 giorni.

La Disciplina dei controlli negli ETS

Sanzioni:

L'ufficio del RUNTS può, inoltre, ricorrendone i presupposti, irrogare la sanzione:

- da 103,00 a 1.032,00 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, ai sensi dell'art. 2630 c.c.;
- da 5.000,00 a 20.000,00 euro, per distribuzione anche indiretta di utili (art. 91 co. 1 del DLgs. 117/2017);
- da 1.000,00 a 5.000,00 euro, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'ufficio del RUNTS (art. 91 co. 2 del DLgs. 117/2017);
- da 2.500,00 a 10.000,00 euro, per utilizzo illegittimo dell'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, raddoppiata nel caso in cui l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità (art. 91 co. 3 del DLgs. 117/2017).